

Etilammina/Ethylamine, Feniletilammina/Phenylethylamine, Isoamilamina/Isoamylamine, Istamina/Histamine, Metilammina/Methylamine, Putrescina (1-4 diamminobutano)/Putrescine (1-4 diaminobutane), Tiramina/Tyramine	
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics	OIV-MA-AS2-07B R2022
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Glicole dietilenico/Diethyleneglycol	OIV-MA-AS315-09 R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (effettivo)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

25A06455

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 novembre 2025.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e 1127 prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le



esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2022;

Visto il decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;

Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, perseguendo con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi ha visto il confronto con le parti interessate e con esperti di settore, inclusi i referenti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANAC per le valutazioni di competenza;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore:

a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato a partire da tale data;



b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;

c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato:

a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli «interventi edilizi» quelle di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»».

2. Si applica altresì l'ulteriore definizione di «solar reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia della capacità del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacità di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica.

Art. 4.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo dei suoi allegati, è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione «Temi» - «Sostenibilità dei prodotti e dei consumi - CAM e Certificazioni» - «CAM vigenti», al seguente *link*: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

25A06516

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 novembre 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza ciclorfina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;



OGGETTO: Modello di Relazione CAM di Progetto di cui al criterio 2.1.1 del DM 24.11.2025

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce un modello di riferimento, rivolto al progettista che ha il compito di elaborare la relazione di cui alla clausola contrattuale obbligatoria, criterio “2.1.1 Relazione CAM” dell'allegato 1 al DM 24.11.2025 pubblicato nella G.U. del 3 dicembre 2025.

Essa deve essere declinata in funzione del tipo di intervento progettuale, secondo quanto previsto dal paragrafo “1.1 Ambito di Applicazione” e funge da documento di rendicontazione del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

La relazione deve quindi contenere almeno i paragrafi di seguito descritti: normativa; progetto; allegati.

1.1 ENTRATA IN VIGORE, LE REGOLE GENERALI

Il decreto CAM edilizia del **24 novembre 2025**, recante l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori per interventi edilizi, **entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, avvenuta il **3 dicembre 2025**.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE

A decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto si applicano:

- **alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto i servizi di progettazione e direzione lavori** i cui bandi o avvisi siano pubblicati, ovvero, nei casi senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta sia inviato, a partire da tale data;
- **alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori**, nonché **ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori**, qualora la procedura abbia a base di gara un progetto **validato in vigenza del presente decreto**;
- **alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante**, anche se affidata con lettera di incarico precedente alla data di entrata in vigore, **qualora non ancora validata**.

02
Feb
2026

A decorrere dall'entrata in vigore, il DM 24/11/2025 si applica obbligatoriamente alle seguenti categorie di procedure e contratti.

APPLICAZIONE OBBLIGATORIA

**NUOVI BANDI**
Procedure di progettazione e direzione lavori i cui **bandi o avvisi** sono pubblicati **dopo l'entrata in vigore** del decreto.

**MANUTENZIONE E LAVORI**
Contratti basati su progetti che sono stati **validati** in vigenza del nuovo decreto, garantendo conformità normativa.

**PROCEDURE SENZA BANDO**
Casi specifici in cui l'**invito** a presentare offerta viene inviato a partire da tale data, assicurando uniformità applicativa.

Versione del 02/02/2026


Nel caso di **progettazione interna alla stazione appaltante**, la sola data dell'incarico non determina l'applicazione del precedente regime. I nuovi CAM si applicano infatti anche quando l'incarico è stato conferito prima dell'entrata in vigore, se alla data di entrata in vigore il progetto **non risulta ancora validato** (art. 1, comma 2, lettera c).



1.3 IMPLICAZIONI OPERATIVE E TRANSITORIE

Al fine di garantire continuità amministrativa, il decreto prevede che il D.M. 23/06/2022, come modificato dal relativo correttivo, continui ad applicarsi **solo** nei casi e nei termini seguenti:

- per i contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, quando la procedura è posta a base di gara su un **progetto di fattibilità tecnico-economica validato** in vigore della disciplina previgente, purché il bando o avviso, ovvero l'avviso a presentare offerta nei casi senza bando, sia pubblicato o inviato **entro tre mesi dalla data di validazione** del progetto posto a base di gara;
- per l'esecuzione di lavori, quando la procedura è posta a base di gara su un **progetto esecutivo validato** in vigore della disciplina previgente, purché il bando o avviso, ovvero l'avviso a presentare offerte nei casi senza bando, sia pubblicato o inviato **entro tre mesi dalla data di validazione** del progetto posto a base di gara.



Decorso tale termine, ovvero in assenza delle condizioni sopra indicate, trovano applicazione le disposizioni del nuovo decreto, come di seguito schematizzato:



2 NORMATIVA

Il progettista illustra il quadro normativo e tecnico di riferimento indicando nello specifico:

- il riferimento alla clausola contrattuale 2.1.1 Relazione CAM” dell'allegato 1 al DM 24.11.2025;
- altri decreti CAM applicabili in base agli interventi previsti (verde pubblico, arredo urbano ecc.) applicabili nel progetto (vedasi [CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica](#));
- eventuali normative specifiche di natura ambientale sotto cui ricade il progetto (ad esempio il rispetto del principio DNSH per gli interventi PNRR);
- il richiamo alla normativa tecnica adottata per la realizzazione dello studio LCA (se presente);
- l'eventuale adozione di un protocollo di valutazione della sostenibilità energetico ambientale, al fine di dimostrare l'equivalenza tra i crediti del protocollo e le verifiche e requisiti dei criteri CAM.

3 PROGETTO

3.1 STRATEGIA AMBIENTALE DI PROGETTO

Partendo dalle informazioni sintetiche riassunte nelle premesse, il progettista descrive gli obiettivi di sostenibilità e circolarità del progetto inserendo il riferimento puntuale agli elaborati della documentazione tecnica per eventuali approfondimenti, tra cui:

- una descrizione dell'approccio LCA adottato (se presente), con indicazione dell'equivalente funzionale, dei moduli del ciclo di vita dichiarati e dei tre indicatori selezionati per la valutazione della prestazione di sostenibilità del progetto e una sintesi critica dei risultati ottenuti;
- il valore totale, per l'intero ciclo di vita, (inteso come sommatoria dei valori di tutti i moduli dichiarati ad esclusione dei moduli D) dell'indicatore GWPt_{total}, per la rendicontazione della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all'articolo 11 comma c) dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, (di seguito Codice);
- una descrizione delle strategie di utilizzo dei materiali da costruzione in un'ottica di economia circolare ovvero l'identificazione dei processi previsti nel ciclo di vita dell'edificio che favoriscono il riutilizzo di materia.

3.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progettista riporta almeno:

- L'identificazione della tipologia di intervento (ad esempio nuova costruzione, manutenzione, adeguamento)
- Descrizione sintetica del progetto da cui si possa evincere consistenza delle dimensioni dell'opera allegando planimetrie, prospetti, rendering utili alla comprensione dell'intervento;
- Sintesi delle indagini preliminari effettuate e/o da effettuare, ove previste con riferimento agli elaborati di progetto specifici;
- Sintesi del quadro delle indicazioni derivanti dai pareri acquisti degli Enti con particolare riferimento a quelli preposti alla tutela.

3.3 APPLICABILITÀ DEI CRITERI AL PROGETTO

Facendo riferimento all'obbligo di applicazione dei CAM, come previsto dall'art. 57 comma 2 del Codice, il progettista riporta in forma tabellare, come da esempio riportato di seguito, i criteri applicati ed eventuali limitazioni o non applicabilità degli stessi, con descrizione della normativa di riferimento e ogni altro elemento di supporto alla decisione progettuale.

Tabella 1

Criterio	Applicabile	Non applicabile	Parzialmente applicabile	Motivazione tecnica	Criterio del protocollo energetico ambientale applicato	Criterio DNSH correlato

3.4 PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO – AMBIENTALE

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) o di salubrità di livello nazionale o internazionale in riferimento al criterio “1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”, il progettista lo indica in questo specifico paragrafo, oltre ad averne riportato i punti di corrispondenza nella tabella prima riportata, illustrando l’equivalenza tra i criteri progettuali conformi ai CAM ed i crediti previsti nel protocollo.

Ove il credito del protocollo sia utilizzato per la dimostrazione di un criterio CAM, il progettista dovrà inoltre allegare alla relazione CAM la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, necessaria per dimostrare l’equivalenza tra il criterio ambientale e il corrispondente criterio del protocollo adottato in termini di requisito e di verifica.

3.5 GRUPPO DI LAVORO

Il progettista descrive il gruppo di lavoro che ha partecipato alla stesura del documento, indicando i nominativi e le qualifiche dei singoli professionisti e specificandone il ruolo e le responsabilità nella stesura degli elaborati di progetto.

3.6 APPLICAZIONE DEI CAM

Considerando che la Relazione CAM deve essere prodotta per ciascun livello della progettazione, il grado di approfondimento dei contenuti deve essere coerente con il livello di dettaglio degli elaborati progettuali.

Per ogni criterio applicato al progetto, deve essere compilata una scheda (vedi Scheda Tipo riportata di seguito) che riporti:

- il titolo del criterio così come indicato nell’allegato tecnico al D.M. 24.11.2025
- nome e cognome del professionista referente della progettazione per il criterio specifico
- una sintesi degli obiettivi del criterio
- una sintesi dei risultati raggiunti dal progetto, riportando in tabella eventuali valori prestazionali richiamati dal criterio
- i mezzi di verifica adottati dal progettista per la dimostrazione del requisito
- il titolo dell’elaborato così come compare nell’elenco degli elaborati ed eventualmente il numero di pagina in cui è possibile rintracciare informazioni complete sui risultati raggiunti e sui mezzi di verifica adottati
- l’eventuale riferimento al credito relativo del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale adottato

- le eventuali correlazioni tra il criterio ed eventuali altri obiettivi o requisiti richiesti da normative specifiche o da altra documentazione progettuale obbligatoria (es. obiettivi DNSH, relazione di Sostenibilità, Relazione sulla gestione delle materie, ecc) che possano essere soddisfatti attraverso il rispetto del criterio.

Per i criteri che il progettista ritiene parzialmente applicabili o non applicabili, la scheda deve riportarne le motivazioni nella sezione “verifica”. Le motivazioni devono essere illustrate e giustificate dal punto di vista tecnico, facendo riferimento anche a documentazione tecnica di comprovata validità, ad esempio norme tecniche specifiche che prevedono determinati requisiti per prodotti da costruzione in relazione a prestazioni o sicurezza;

Per i criteri che prevedono l’indicazione di attività da svolgere durante la fase di collaudo o di gestione dell’opera, il progettista descrive le modalità di attuazione del piano di manutenzione in accordo con la Stazione Appaltante dettagliandone responsabilità e tempistiche;

Di seguito la Scheda Tipo

Numero e titolo del capitolo
Numero e titolo del criterio
Applicato (indicare una voce tra): SI NO Parzialmente
Referente: Indicare il componente del gruppo di progettazione responsabile della verifica del criterio)
Obiettivi: Sintesi dei requisiti o degli obiettivi prestazionali previsti dal criterio.
Risultati: Descrivere come il progetto ha raggiunto l’obiettivo o soddisfatto il requisito.
Verifica: Descrivere, come il criterio viene soddisfatto dal progetto. Riportare le motivazioni tecniche o normative che giustificano l’eventuale disapplicazione o applicazione parziale.
Documentazione progettuale di riferimento: Riportare il riferimento alla documentazione o elaborati di progetto in cui si evince l’applicazione o verifica del criterio).
Protocollo di sostenibilità energetico ambientale: indicare il riferimento al relativo credito nel protocollo ove utilizzato per la verifica del criterio CAM, argomentando sull’equivalenza, in termini di requisiti e di mezzi di verifica, tra il criterio ambientale e il corrispondente criterio del protocollo adottato.
DNSH, Relazione di sostenibilità Indicare l’obiettivo ambientale afferente al rispetto del principio DNSH che può essere dimostrato attraverso il criterio. Indicare le integrazioni con la Relazione di sostenibilità dell’opera di cui all’art. 11 dell’allegato I.7 del Codice.

3.7 CRITERI PREMIANTI

Il progettista può proporre i più opportuni criteri premianti per l’affidamento dei lavori cui al capitolo “3.2 Criteri premianti per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi”, fornendo le motivazioni tecniche e di sostenibilità ambientale che hanno portato alla scelta, anche sulla base degli obiettivi ambientali dell’Amministrazione proponente indicati nel DIP, al fine di supportare la Stazione Appaltante per la predisposizione degli atti di gara.

4 ALLEGATI ALLA RELAZIONE

Il progettista allega le relazioni di approfondimento di seguito elencate, ove applicabili al progetto:

- Rapporto LCA di cui al criterio “1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA”;
- Rapporto sullo stato dell’ambiente di cui al criterio “2.2.9 Rapporto sullo stato dell’ambiente”;
- Piano ambientale di cantiere di cui al criterio “2.5.1 Prestazioni ambientali del cantiere”;
- Piano di manutenzione dell’opera di cui al criterio “2.3.16 Piano di manutenzione dell’opera”;
- Piano di verifica degli interventi di risanamento
- Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita di cui al criterio “2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita”;
- Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti di cui al criterio “2.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D”.
- Protocollo per la misura e verifica dei risparmi.